

Ordinanza n. 85 del 31 luglio 2019

Modifica dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, proroga dei termini stabiliti n. 68 del 5 agosto 2018 e modifica dell'Ordinanza n. 80 del 06 giugno 2019. Modifiche all'allegato A all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'articolo 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
- l'articolo 6, il quale disciplina in via generale i criteri e la modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata, in particolare l'articolo 6 comma 13 del D.L. 189/2016 modificato dalla conversione del D. L. 32/2019 con la legge 55/2019 che recita: *“13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30”*.
- l'articolo 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5 del medesimo articolo;
- l'articolo 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;

Visto il DL 18 aprile 2019 convertito il Legge n. 55 del 14 giugno 2019 comma 2 punto 2 lettera e);

Preso atto che la nuova formulazione del comma 13 dell'articolo 6 del D.L. 189/2016 e smi non prevede più l'obbligo da parte del soggetto legittimato di fare ricorso ad una procedura concorrenziale con almeno tre imprese per la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori della ricostruzione privata;

Visto l'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza del Commissario n. 4/2016 che prevede:

3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:

- a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;*
- b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:*
 - *risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;*
 - *non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;*
 - *siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 256.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

Visto l'articolo 13 comma 4 bis dell'Ordinanza del Commissario n. 13/2017 che prevede:

4-bis. Nel caso di interventi su edifici di cui agli articoli 3 e 4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale:

- a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:*
 - risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;*
 - non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;*
 - siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
- b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;*
- c) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;*

Visto l'articolo 12 comma 4 bis dell'Ordinanza del Commissario n. 19/2017 che prevede:

4-bis. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale:

- a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:*
 - risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del*

2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

- non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
 - siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
- c) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, recante “Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività” e in particolare l'articolo 3, il quale al comma 1, come modificato dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi di delocalizzazione in questione;

Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della gestione straordinaria della ricostruzione vi è certamente, sulla scorta dei dati forniti dai territori interessati, la necessità di un ulteriore lasso di tempo per consentire l'avvio a regime degli interventi di ricostruzione “pesante” relativi agli immobili a uso abitativo con danni gravi e a quelli adibiti a uso produttivo;

Ritenuto, pertanto, che è necessario disporre un'ulteriore proroga dei termini fissati dalle suindicate ordinanza n. 68 per la presentazione da parte degli interessati delle domande di accesso a contributo per gli interventi di delocalizzazione definitiva degli immobili a uso agricolo e zootecnico, che solo di recente sono stati autorizzati con l'ordinanza n. 68 e verosimilmente necessitano di un ulteriore lasso di tempo per la predisposizione dei progetti da parte dei soggetti che vi sono interessati;

Ritenuto che per le suddette proroghe appare congruo individuare il termine del 31 dicembre 2019, quanto alle ordinanze n. 13 e n. 19, e quello del 31 luglio 2019, quanto all'ordinanza n. 68;

Ravvisato necessario modificare quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, in particolare dall'articolo 2 comma 3, dell'Ordinanza Commissariale, n.

13 del 9 gennaio 2017 dall'articolo 13 comma 4 bis e dell'Ordinanza Commissariale, n. 19 del 7 aprile 2017 dall'articolo 12 comma 4 bis, in merito alla selezione dell'impresa per la ricostruzione privata al fine di recepire le modifiche introdotte al comma 13 dell'articolo 6 del D.L. n. 189/2016 dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019;

Sentite le Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 luglio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto di dover disporre l'immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e indifferibile necessità di evitare

ogni soluzione di continuità dell'attività degli Uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione;

DISPONE

Articolo 1

Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018.

1. All'articolo 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, al comma 1, modificata con ordinanza n.70 del 31 dicembre 2018, le parole "31 luglio 2019" sono sostituite dalle parole "*30 giugno 2020*".

All'articolo 3 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1bis. I soggetti interessati di cui all'art.3 comma 2 e 3, entro il 31 dicembre 2019 devono inviare all'Ufficio speciale Ricostruzione, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal commissario straordinario, di cui all'art. 3 comma 2, inviare manifestazione di interesse ad essere ammessi a contributo inviando richiesta di finanziamento attraverso autocertificazione a firma del richiedente avente diritto con allegato contratto firmato con il professionista incaricato della progettazione, pena la decadenza dal diritto al contributo ai sensi della presente ordinanza.

Articolo 2

Modifiche all'ordinanza n. 80 del 6 giugno 2019

1. All'articolo 15, al comma 1, dopo le parole "*24 agosto 2016*" sono aggiunte le parole che seguono "*alle istanze relative alle abitazioni principali ed alle attività produttive.*"

Articolo 3

Modifiche all'Allegato A all'ordinanza 12 del 9 gennaio 2017

1. Ai sensi dell'art.23 del DL 18 aprile 2019 convertito in Legge n.55 del 14 giugno 2019, l'art. 9 dell'Allegato A all'Ordinanza n.12 del 9 gennaio 2017, al comma 1, viene riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5%, di cui lo 0,5% per l'analisi di risposta sismica locale, al netto di IVA e dei versamenti previdenziali.

Articolo 4

Modifica all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. L'articolo 2 comma 3 lettera b) dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2016, l'articolo 13 comma 4 bis dell'Ordinanza Commissariale n. 13/2017 e l'articolo 12 comma 4 bis dell'Ordinanza Commissariale 19/2017 sono sostituiti dal seguente:

Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale:

- a) l'impresa incaricata di eseguire i lavori scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto- legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Nel caso di affidamento diretto all'impresa incaricata di eseguire i lavori deve comunque essere verificato che tale impresa non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 e che sia in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal D.L. 189/2016 e smi.
- b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori scelta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo mediante procedura concorrenziale tra almeno tre ditte intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
 - risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come

- attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- siano in possesso, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal D.L 189/2016 e smi.
- c) nel caso di affidamento diretto ai sensi del comma a) del presente articolo deve essere presentata autocertificazione con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di avere la regolarità contributiva, di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e di essere in possesso della necessaria qualificazione nei limiti previsti dal medesimo decreto legge;
- d) nel caso il soggetto legittimato individua l'impresa con procedura concorrenziale ai sensi del comma b) del presente articolo deve essere inviata la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta e la dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
- e) il soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo, nel caso di affidamento diretto, secondo quanto previsto al comma a) del presente articolo, trasmette all'Ufficio Speciale della Ricostruzione, una dichiarazione ai sensi della 445/2000 attestante l'impresa affidataria e il ribasso praticato.

Articolo 5

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario

Prof. Piero Farabollini